



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Proroga delle funzioni dei magistrati onorari

D.L. 95/2008 - A.C. 1212

*Elementi per l'istruttoria legislativa*

n. 10/0

9 giugno 2008

9 giugno 2008 n. 10/0

## Proroga delle funzioni dei magistrati onorari

D.L. 95/2008 - A.C. 1212

Elementi per l'istruttoria legislativa

<b>Numero del disegno di legge di conversione</b>	1212
<b>Numero del decreto-legge</b>	95/2008
<b>Titolo del decreto-legge</b>	Disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria
<b>Iter al Senato</b>	No
<b>Numero di articoli:</b>	
testo originario	2
testo approvato dal Senato	-
<b>Date:</b>	
emanazione	30 maggio 2008
pubblicazione in Gazzetta ufficiale	30 maggio 2008
approvazione del Senato	-
assegnazione	30 maggio 2008
scadenza	29 luglio 2008
<b>Commissione competente</b>	II (Giustizia)
<b>Pareri previsti</b>	I (Affari costituzionali) e V (Bilancio)

### Contenuto

Il disegno di legge in esame (C. 1212) è finalizzato alla conversione del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante *Disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria*.

Il citato decreto-legge consta di due articoli.

L'**articolo 1**, novellando il comma 1 dell'art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*), **proroga al 31 dicembre 2009 le disposizioni relative all'impiego dei magistrati onorari** di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*).

Il citato decreto legislativo n. 51 del 1998, che ha integrato e modificato il regio decreto n. 12 del 1941, ha introdotto nell'ordinamento giudiziario i giudici onorari di tribunale (GOT) e i vice procuratori onorari (VPO) quali magistrati onorari addetti, rispettivamente, al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il testo originario dell'art. 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 (già modificato, prima dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 e poi dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273) prevedeva che i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari continuavano ad essere adibiti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario fino al riordino della magistratura onoraria ai sensi dell'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre 9 anni dalla data di efficacia dello stesso decreto legislativo n. 51 del 1998 (fissata al 2 giugno 1999). Conseguentemente, tali disposizioni – inassenza del decreto-legge in esame – non sarebbero state più applicabili a decorrere dal 2 giugno 2008.

Da ultimo, l'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (c.d. *Milleproroghe*), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha confermato nelle rispettive funzioni i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari nonché i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni il cui mandato (non suscettibile di ulteriore conferma ai sensi del R.D. 12/1941) scadeva entro il 31 dicembre 2007, «fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009».

La proroga disposta dal provvedimento in commento consente quindi di armonizzare le previsioni recate dall'art. 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 con quelle di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 248 del 2007.

L'**articolo 2** prevede che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (ossia il 30 maggio 2008).

## **Relazioni indicate**

Il disegno di legge di conversione è accompagnato dalla relazione illustrativa, dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e dall'analisi tecnico-normativa (ATN). La relazione illustrativa specifica che non è stata redatta la relazione tecnica in quanto il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (essendo già allocate nei bilanci di previsione le risorse necessarie).

## **Precedenti decreti-legge sulla stessa materia**

Il termine fissato dall'art. 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 – fino al quale è possibile adibire giudici onorari al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica – è già stato in precedenza prorogato dai seguenti provvedimenti d'urgenza:

- decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (art. 2, comma 1-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, che ha procrastinato il termine originario (2 giugno 1999) al 2 giugno 2006;
- decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (art. 18, comma 4-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha differito il suddetto termine al 2 giugno 2008.

Si ricorda, inoltre, che la durata in carica dei magistrati onorari è stata oggetto dei seguenti provvedimenti:

- decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (art. 9, comma 2-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che ha confermato i magistrati onorari per un periodo di ulteriori due anni dopo il termine dell'incarico di cui all'articolo 42-quinquies del regio decreto n. 12 del 1941;
- decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (art. 14), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che ha infine prorogato l'esercizio delle funzioni dei magistrati onorari fino al 31 dicembre 2009.

## **Motivazioni della necessità ed urgenza**

Come si evince dalla premessa del decreto-legge, il provvedimento è reso necessario dalla «straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'esercizio di funzioni giudiziarie a magistrati onorari, in ragione delle disfunzioni che la cessazione della loro attività recherebbe agli uffici giudiziari». In assenza del decreto-legge la possibilità di avvalersi di magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario sarebbe venuta meno il 2 giugno scorso. La relazione illustrativa specifica, altresì, che l'intervento è necessario nelle more del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria al fine di salvaguardare sotto il profilo organizzativo i provvedimenti tabellari adottati.

## **Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite**

Il decreto legge in esame reca disposizioni relative all'impiego della magistratura onoraria. La base giuridica del provvedimento appare pertanto riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera I), della Costituzione ("giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale").

## **Rispetto degli altri principi costituzionali**

Il provvedimento è finalizzato a prorogare la disciplina transitoria relativa all'impiego dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari nelle more del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, in conformità a quanto stabilito dall'art. 106, secondo comma, della Costituzione, il quale demanda alla legge sull'ordinamento giudiziario l'eventuale previsione della nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

## **Specificità ed omogeneità delle disposizioni**

Il decreto-legge è diretto a prorogare al 31 dicembre 2009 l'efficacia delle norme che consentono l'impiego dei magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica. Le disposizioni appaiono pertanto specifiche e omogenee.

## **Incidenza sull'ordinamento giuridico**

### ***Coordinamento con la normativa vigente***

Come specificato anche dalla relazione illustrativa, il decreto-legge si rende necessario al fine di eliminare il conflitto esistente tra la disposizione recata dall'art. 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 (che prevede l'impiego dei magistrati onorari nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali fino al 2 giugno 2008) e quella di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 248 del 2007 (che ha prorogato le funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari al 31 dicembre 2009).

### **Impatto sui destinatari delle norme**

L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegata al provvedimento precisa che l'intervento normativo coinvolge "il Ministero della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura e l'ordine giudiziario".